

LE NUOVE “NORME SUI DELITTI RISERVATI
ALLA CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE”.
PRIME RIFLESSIONI

THE NEW “NORMS ON RESERVED CRIMES
TO THE CONGREGATION FOR THE DOCTRINE
OF THE FAITH”: FIRST REFLECTIONS

DAVIDE CITO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le norme sostanziali. – 3. Le norme processuali.
4. – Osservazioni conclusive.

1. INTRODUZIONE

A DISTANZA di vent’anni dalla promulgazione da parte di S. Giovanni Paolo II del Motu Proprio m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* (SST), e a poco più di dieci dalla versione emendata da Benedetto XVI (Norme/2010), il Santo Padre Francesco, con Rescritto datato 11 ottobre 2021, reso pubblico il 7 dicembre 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo, 8 dicembre, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo libro VI del Codice di Diritto Canonico, ha approvato una versione aggiornata delle “Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede” (Norme/2021).¹

Se la riforma del libro VI del Codice dedicato alla Sanzioni penali nella Chiesa ha indubbiamente influito su questo testo, dal momento che da un lato in esso sono richiamati i canoni codiciali riguardanti i delitti riservati e dall’altro il Codice ha ripreso delitti inizialmente contenuti soltanto nel SST o nelle successive Norme/2010, al tempo stesso l’aggiornamento della normativa sui delitti riservati si presenta come una nuova tappa di un per-

cito@pusc.it, Professore straordinario di Diritto penale canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

Vedi il testo delle “Norme sui delitti riservati della Congregazione per la Dottrina della Fede” nella sezione “Documenti”.

¹ Il rescritto è apparso sul *Bollettino della Sala Stampa* il 7 dicembre 2021, N. 0825.

corso iniziato vent'anni fa e che prosegue allo scopo di poter offrire uno strumento sempre più adeguato alla tutela penale di beni particolarmente importanti per la vita e la missione della Chiesa, tra cui certamente spicca la tutela dei minori nei delitti di abuso commessi da chierici, che è stato il riferimento più incisivo che ha scansionato le varie tappe di questo percorso. Non va dimenticato, infatti, che a partire dal novembre 2002 (esattamente dal 7 novembre quando il Papa concesse la prima delle facoltà speciali che modificarono il SST) fino al momento presente, questo delitto ha costituito il riferimento principale delle novità legislative nell'ambito della normativa sui *delicta reservata* ed ha influenzato le interpretazioni e la prassi del testo legale,² rappresentando pure un esempio paradigmatico dell'evoluzione, ancora in corso del processo penale³ che si snoda lungo due direttrici: da un lato la necessità di fronteggiare situazioni inaspettate e particolarmente gravi per la vita della Chiesa e della sua testimonianza evangelica, e dall'altro il realismo con cui l'autorità ecclesiastica cerca di intervenire con efficacia considerando gli strumenti giuridici e organizzativi di cui si può effettivamente disporre in tutto il mondo.

E tutto questo è avvenuto in un lasso di tempo relativamente breve, se si considerano oltretutto le normali tempistiche ecclesiali, in cui uno spazio di vent'anni è spesso considerato di poco conto. Ciò è dovuto soprattutto ad un profondo cambiamento di mentalità, spinto dall'azione pastorale e giuridica soprattutto di Benedetto XVI e Francesco, con cui queste problemati-

² Solo per richiamare gli interventi di tipo normativo canonico, tutti reperibili sulla *homepage* della Santa Sede nel *Focus* "Abuso sui minori la risposta della Chiesa", si possono ricordare in ordine cronologico le *Norme* del 21 maggio 2010; la *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 3 maggio 2011; il "Rescriptum ex audientia SS.mi" sull'istituzione di un Collegio all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i "delicta graviora" del 3 novembre 2014; il Motu proprio di Papa Francesco *Come una madre amorevole*, del 4 giugno 2016 riguardante la procedura da osservare in caso di negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili; il Motu Proprio di Papa Francesco *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, del 26 marzo 2019 con le contestuali *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il vicariato della città del Vaticano*; il m.p. di Papa Francesco *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019; il "Rescriptum ex audientia SS.mi" del 3 dicembre 2019 con cui si modificano alcuni articoli delle *Norme/2010*; ed infine il "Rescriptum ex audientia SS.mi" del 6 dicembre 2019 con cui si promulga l'*Istruzione sulla riservatezza delle cause* attinenti i delitti sui minori e gli adulti vulnerabili.

³ Come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo di queste brevi note, le *Norme/2021* prospettano un sistema penale processuale in cui coesistono due modalità parallele di processo, giudiziale ed extragiudiziale (art. 9 § 3), che probabilmente influirà sulla futura riforma del processo penale codiciale che pur inizialmente prevista nel quadro della riforma del Libro VI non ha avuto luogo lasciando inalterate le norme vigenti.

che sono state riconosciute ed affrontate.⁴ Al riguardo, ne sono un esempio emblematico due commenti a distanza di otto anni (2002-2010) fatti da persone autorevoli, ossia l'allora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, Mons. Tarcisio Bertone, e il Portavoce della Sala Stampa p. Federico Lombardi. Il primo è l'intervista di Mons. Bertone rilasciata alla rivista 30Giorni del febbraio 2002. La prima domanda riguarda il motivo del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*. Risposta: «Per quanto riguarda i *delicta graviora* noi eravamo fermi a delle norme riordinate e pubblicate nel 1962 attorno al *crimen sollicitationis ad turpia* (...) In questi anni c'è stato quindi un progetto di revisione di tutta questa normativa, prescindendo dalla questione della pedofilia e dell'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica attorno a questo problema. Nella revisione della normativa sui *delicta graviora*, il nostro lavoro ha avuto come oggetto di attenzione particolare la tutela della santità dei sacramenti e della missione tipica del ministro ordinato, tanto è vero che il motu proprio inizia con le parole *Sacramentorum sanctitatis tutela*».⁵

⁴ L'evoluzione di mentalità che fa apparire come lunghissimo il tempo trascorso tra la promulgazione del Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001 e le attuali Norme del 2021, si può riscontrare sotto molti aspetti, tra i quali le modalità che hanno accompagnato la pubblicazione delle diverse norme che si sono succedute nel tempo. Il SST, infatti, apparve insieme ad una *Epistula* della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata *Ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarcas quorum interest*, in cui veniva riprodotto sinteticamente il contenuto delle norme sostanziali e processuali ma senza la pubblicazione integrale della nuova normativa, cosa che sollevò qualche perplessità. Stessa sorte capitò per le modifiche anche profonde alla normativa che furono approvate negli anni 2002 e 2003 mediante la concessione di facoltà speciali e che si conobbero su internet ma senza nessuna ufficialità. La svolta si ebbe con la versione emendata di Benedetto XVI del 2010 preceduta dalla collocazione sulla *home page* del sito internet della Santa Sede del *Focus* "Abuso sui minori la risposta della Chiesa" cui si è fatto cenno in precedenza, che ha fatto sì che in modo accessibile (anche perché multilingua) e pubblico fossero raccolti documenti certamente di indole e di portata diversa ma che presentano all'opinione pubblica le linee su cui la Chiesa si muove in questo campo offrendo così, a chi lo desidera, un'informazione sufficientemente dettagliata della problematica. Peraltro, Le modifiche al *motu proprio*, poi, non furono semplicemente rese pubbliche in lingua latina ma, al fine di renderle comprensibili anche ai non specialisti, oltre al fatto che sul sito internet le suddette norme sono apparse in sette lingue, esse furono pure accompagnate da quattro documenti ossia: la "Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le *modifiche introdotte* nella lettera apostolica *motu proprio data Sacramentorum sanctitatis tutela*", del 21 maggio 2010, a firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede con cui furono rese pubbliche le modifiche approvate dal Sommo Pontefice. Questa lettera fu anche accompagnata da una *Relazione*, che elencò le modifiche introdotte nel nuovo testo delle Norme. Gli altri due documenti sono un'"Introduzione storica a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede", illustrando l'evoluzione di questa normativa a partire dal Codice del 1917 e, infine, una *Nota* di P. Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede dal titolo "Il significato della pubblicazione delle nuove *Norme sui delitti più gravi*".

⁵ T. BERTONE, *A difesa della santità dei sacramenti*, in *30 giorni*, febbraio 2002, in http://www.30giorni.it/articoli_id_278_11.htm (accesso il 2 gennaio 2022).

Padre Lombardi a proposito del significato della pubblicazione delle nuove *Norme sui delitti più gravi*: «I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell'Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età. La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest'ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi.

È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l'orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie».

E più avanti aggiungeva: «Fra le novità introdotte rispetto alle Norme precedenti si devono sottolineare soprattutto quelle intese a rendere le procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la "via processuale giudiziale" ma di procedere "per decreto extragiudiziale", o quella di presentare al Santo Padre i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale». ⁶

La tappa rappresentata dalle Norme/2021 ora promulgate si colloca sulla scia di quelle precedenti e, sebbene la sua pubblicazione sia avvenuta in modo estremamente sobrio, in lingua latina ed italiana e non ancora inserita nel *Focus* del sito della Santa Sede, costituisce un importante passo in avanti sulla linea soprattutto di rendere più chiara la normativa, specialmente procedurale, vigente per giudicare i delitti riservati alla competenza della CDF. Un rapido sguardo alle tappe precedenti può servire ad inquadrare le novità della riforma del 2021.

Il SST del 2001, sebbene avesse ricevuto giudizi positivi quanto al suo impianto normativo sia sostanziale che processuale, ⁷ apparve quasi subito inadeguato alla prova dell'applicazione concreta, mostrando dei limiti al momento di poter intervenire prontamente di fronte alle necessità reali che

⁶ F. LOMBARDI, *Il significato della pubblicazione delle nuove "Norme sui delitti più gravi"*, in http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_it.html (accesso il 2 gennaio 2022).

⁷ Cf. V. DE PAOLIS, *Norme de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, «Periodica» 91 (2002), pp. 273-31 ed ancora più esplicito l'allora Mons. Bertone, Segretario della CDF: «mentre per il giudizio circa i delitti contro la fede si è proceduto con una certa rapidità a elaborare una precisa normativa, d'altronde già sperimentata precedentemente nel 1971, per i delitti più gravi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti si è avanzato con particolare cautela; si è voluto in questo ambito fare una legislazione che rispetti la giustizia nella carità, mettendo in pratica l'equità canonica anche nell'elaborazione delle norme e non solo nella loro successiva applicazione durante i processi, per giungere alla formulazione più saggia e adeguata all'odierna temperie della Santa Chiesa di Dio» (T. BERTONE, *La competenza e la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede*, «Quaderni dello Studio Rotale» 11 (2001), p. 40).

richiedevano, in certo senso, una normativa di emergenza,⁸ realizzata attraverso lo strumento delle facoltà speciali che dal novembre 2002 al febbraio 2003 cambiarono profondamente la struttura del SST in certi suoi momenti essenziali, soprattutto di tipo processuale.

Innanzitutto, la modifica all'art. 17, che stabiliva inizialmente l'obbligatorietà del processo giudiziario, mediante la disposizione derogatoria con cui veniva: «concessa la facoltà alla CDF di dispensare dall'art. 17 nei casi gravi e chiari che a giudizio del Congresso Particolare della CDF: a) possono essere portati direttamente al Santo Padre per la dimissione *ex officio*; ovvero b) possono essere trattati con il rito abbreviato di cui al can. 1720 dall'Ordinario che, nel caso sia del parere di procedere alla dimissione del reo, dovrà chiedere alla CDF la comminazione di detta pena per decreto». Va sottolineato, perché è una parte significativa dell'evoluzione che ha portato alle Norme/2021, che la struttura della procedura amministrativa del can. 1720 non sembrava essere propriamente un semplice rito abbreviato, essendo priva, tra l'altro, di alcuni elementi propri del processo penale giudiziario dal momento che, ad esempio, colui che svolgeva l'indagine e il successivo Delegato o Assessore avrebbero potuto coincidere nella medesima persona e non era chiara nemmeno la possibilità di potersi avvalere di una difesa tecnica.⁹

Altro elemento di grande novità fu costituito dalla possibilità di deroga della prescrizione decennale prevista dall'art. 5 di SST. Infatti: «il Santo Padre nell'Udienza concessa all'Ecc.mo Segretario della CDF, S.E.R. mons. Tarcisio Bertone, il 7 novembre 2002, ha concesso la facoltà alla CDF di derogare ai termini della prescrizione, caso per caso, su motivata domanda dei singoli Vescovi». Da ultimo la deroga, dal titolo «Procedura Speciale in caso di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi della CDF riguardanti i casi di *delicta graviora*», che prevedeva che: «nei casi di *delicta graviora*, le richieste di revoca di provvedimenti amministrativi della CDF e tutti gli altri ricorsi con-

⁸ A questo proposito A. D'Auria riporta un brano di un'intervista di mons. Scicluna apparsa sul *Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung* nel marzo 2013 in cui, a pochi anni di distanza dall'entrata in vigore del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, «ci si trovò di fronte ad un tale Tsunami di denunce, che occorreva una legislazione di emergenza per affrontare i casi di pedofilia. Mons. Scicluna ricorda addirittura di essersi recato personalmente dal Card. Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede, dicendo che si correva il rischio di annegare in questo Tsunami di querele e che molto difficilmente si sarebbe riusciti a rispondere adeguatamente a tutte. Il Cardinale Prefetto, che godeva di una stima illimitata presso san Giovanni Paolo II – così afferma mons. Scicluna – si recò dal Pontefice ed ottenne le suddette facoltà speciali». A. D'AURIA, *Il processo penale amministrativo. Rilevi critici*, in C. PAPAIE (a cura di), *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2018, pp. 74-75.

⁹ Tra i contributi più recenti sulla procedura penale extragiudiziale W. L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, críticas, propuestas*, «Ius Canonicum» 61 (2021), pp. 65-98.

tro detti provvedimenti, fatti a norma dell'art. 135 del Regolamento Generale della Curia Romana, saranno riferiti alla FERIA IV che deciderà nel merito e sulla legittimità *remoto quovis ulteriore recursu de quo in art 123 Constit. Apost. Pastor bonus [recursus ad Signaturam Apostolicam]*».

Le diverse facoltà speciali, approvate da Benedetto XVI il 6 maggio 2005, confluirono poi nella versione emendata dal titolo *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei resevatis* del 21 maggio 2010, insieme ad altre modifiche che resero “normative” le facoltà precedentemente concesse. Due novità si possono al riguardo segnalare: una di tipo per lo più chiarificatore, l'altra di carattere più sostanziale. All'art. 17 del nuovo testo, infatti, si prevede che, qualora il caso fosse deferito alla Congregazione senza aver prima condotto l'indagine previa prevista nei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, gli atti preliminari del processo *avrebbero potuto* e non *avrebbero dovuto* essere svolti dalla Congregazione medesima. Più rilevante, invece apparve l'inserzione, all'art. 19, della dicitura «ab investigatione praevia inchoata» delle misure cautelari a carico dell'indagato previste nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO.

Ma fu soprattutto l'art. 21 (nel 2001 era l'art 17) che sanciva, accanto al processo giudiziario la possibilità di esperire, sia presso la Congregazione che nelle istanze locali, la procedura extragiudiziale prevista nei cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, ed anche il deferimento diretto al Santo Padre per la dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi, che ha comportato, per la sua utilizzazione che nel corso del tempo si è andata progressivamente imponendo,¹⁰ la necessità di poter costruire un procedura extragiudiziale in grado di offrire garanzie sufficienti per uno svolgimento entro i parametri del cosiddetto “giusto processo”, utilizzando un'espressione che rinvia a molti studi e riflessioni del prof. Joaquín Llobell,¹¹ e che pone inevitabilmente la domanda di come riuscire a costruire una procedura adeguata utilizzando solo le stringate diciture dei cann. 1717 e 1720. Del resto, le stesse Norme/2010 si mantennero costruite attorno al processo giudiziale. Ma entrò qui in gioco, nel corso degli anni, la cosiddetta prassi della CDF, che certamente si mosse nella direzione di equilibrare in modo più adeguato le principali esigenze richieste dalla delicatezza e gravità della materia quali il diritto di difesa, la rapidità della procedura, la tempestività degli interventi, la disciplina del segreto pontificio. Ma questa prassi, apparsa di volta in volta in modo non sempre lineare non fu mai pubblicata, rendendo difficoltosa un'applicazione

¹⁰ Secondo i calcoli fatti da W. L. Daniel, basandosi sui dati offerti dalla CDF nella sezione “Attività” del sito web della Congregazione, la via non giudiziale è stata utilizzata dal 2012 in avanti in oltre il 90% dei casi. W. L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., 79.

¹¹ Una sintesi della sua produzione su questo tema è stata raccolta da ultimo in *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, «Stato e Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» n. 14 (2019), pp. 1-62.

uniforme della procedura extragiudiziale.¹² Al tempo stesso la prassi della Congregazione sembrò muoversi incorporando man mano garanzie necessarie secondo quanto segnalato da Llobell quando parlava di “amministrativizzazione” della procedura penale canonica, ed evidenziandone le carenze, lungo una linea di sviluppo che potrebbe essere individuata come una sorta di “giudizializzazione” della procedura penale amministrativa.¹³

Momento significativo di chiarimento fu la pubblicazione del *Vademecum* “su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici”, del 16 luglio 2020. Certamente, come viene indicato nell’Introduzione dello stesso *Vademecum* non si tratta di «un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso. Nonostante ciò se ne raccomanda l’osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l’amministrazione della giustizia». Il *Vademecum* non si sofferma sulla procedura giudiziale dal momento che essa appare sufficientemente chiara e dettagliata, ma prende in esame soltanto la procedura extragiudiziale proponendosi di essere: «una sorta di “manuale”, che dalla *notitia criminis* alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all’accertamento della verità nell’ambito dei delitti sopra menzionati» (Introduzione). E in questo senso rende nota la prassi della Congregazione in modo organico e strutturato. Non solo, ma incorporando, come si vedrà meglio in seguito, elementi qualificanti di un “giusto processo” nella procedura extragiudiziale, è stato l’ultimo passo verso le nuove Norme/2021 che rendono giuridicamente obbligatori punti essenziali che nel *Vademecum* rimanevano come raccomandazioni. Ed è forse questa una delle novità più salienti del nuovo testo normativo che nasce dall’esperienza di una prassi quasi decennale sulla base di oltre 6000 casi esaminati,¹⁴ che si compone di 29 articoli contro i 31

¹² Cf. A. D’AURIA, *Il processo penale amministrativo*, cit., pp. 77-79. Sulla stessa linea W. L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., pp. 67-72.

¹³ Cf. D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, «Ius Canonicum» 60 (2020), pp. 61-88.

¹⁴ Come segnala J. Bertomeu, tra il 2012 e il 2020 si sono registrati 6236 casi (è la somma ricavabile dal sito internet della CDF precedentemente indicato circa l’attività svolta dalla Congregazione). L’Autore offre un quadro cronologico molto interessante. «Después de un primer gran repunte de casos de *delicta graviora* denunciados ante la CDF correspondiente a los años 2001-2003 (de 0 a 700 casos, en especial de EEUU, Canadá y Reino Unido) y un segundo pico en 2010 (de 200 a casi 500 anuales, provenientes de Italia, Alemania, Irlanda, España, Francia, Austria o Bélgica), el tercer gran incremento de casos se da a partir del 2018 (correspondiente a un considerable aumento de denuncias en Latinoamérica y otros países como Polonia, pasando de unos 600 a más de 1.000 anuales), J. BERTOMEU FARNÓS, *La praxis de la CDF sobre la dispensa de las obligaciones clericales: el n. 157 del Vademecum*, «Ius Canonicum» 61 (2021), p. 751.

della versione del 2010 mantenendo la suddivisione in due parti: la prima relativa alle norme sostanziali e la seconda a quelle procedurali e che include le maggiori novità.

2. LE NORME SOSTANZIALI

Vengono sostanzialmente confermate tutte le ipotesi delittuose previste nelle Norme/2010 con le integrazioni dovute alla normativa intercorsa successivamente, come ad esempio l'innalzamento dell'età della vittima da 14 a 18 anni nel caso di delitto di "pornografia minorile" dell'art. 6, 2°, e l'ovvio riferimento alla nuova numerazione codiciale che peraltro richiama ora tutti i delitti contenuti nelle Norme/2021. Al tempo stesso vi sono alcune novità, di cui una di certa importanza, che meritano una considerazione seppur nei limiti di queste brevi note.

Innanzitutto, l'art. 4 dedicato ai delitti più gravi contro la santità del sacramento della penitenza aggiunge un § 2 che riproduce con qualche modifica il precedente art. 24 concernente il divieto di rendere noto il nome del denunciante, cui viene aggiunto "o penitente", nel caso non coincidesse con il denunciante, in mancanza di un loro espresso consenso. Certamente il divieto pone un problema di effettivo esercizio del diritto di difesa dell'accusato, e infatti l'art. 4 § 2 aggiunge esplicitamente, a differenza del precedente art. 24, che sia garantito il diritto di difesa dell'accusato senza specificare comunque le modalità con cui garantirlo.¹⁵

L'art. 6 concernente i delitti più gravi *contra mores* contiene nel n. 1° una novità di grande rilevanza giuridica. Dopo aver riportato pressoché negli stessi termini la dizione del precedente art. 6 delle Norme 2010, aggiunge: «l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante». Sebbene questa precisazione sia ristretta all'ambito della previsione dell'art. 6, 1° e non sia estensibile analogamente, stante il divieto di analogia stabilito nel can. 19, né all'art. 6, 2° (pornografia minorile) né al can. 1398 § 1, 3°, simile all'art. 6, 2° delle Norme/2021, e al can. 1398 § 2 riguardante il delitto *cum minore* commesso da un membro di

¹⁵ J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, cit., 21-30. Sulle motivazioni di tale prescrizione, esse non attengono solo alla protezione del sigillo sacramentale (ne sarebbe sempre esclusa una deroga anche da parte del denunciante) ma piuttosto per evitare comportamenti ricattatori da parte dell'accusato che ostacolassero la denuncia e quindi il rischio di un'alta percentuale di impunità. Cf. C. PAPAIE, *Particolarità procedurali nei casi di "delicta reservata"*, in *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della Fede*, a cura di C. Papale, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2018, pp. 107-108. Il n. 113 del *Vademecum* pone l'obbligo della valutazione della credibilità del denunciante: «Qualora il caso concreto lo richieda, l'Ordinario o il suo Delegato valuti la credibilità circa gli intervenuti nel processo. Però, secondo l'art. 24 § 2 sst, è obbligato a farlo a proposito del denunciante qualora sia coinvolto il sacramento della Penitenza».

un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica o di qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, ma vada quindi circoscritto al solo chierico che commette il delitto indicato nell'art. 6, 1° delle "Norme" e del can. 1398 § 1, 1° e 2° che rientrano nelle previsioni dell'art 6, 1°,¹⁶ innanzitutto aggiunge un'eccezione mancante al can. 1398 § 1 che non lo prevede, ed è anche, sia detto per inciso, uno dei casi in cui due normative penali (Libro VI e Norme/2021) pur entrando in vigore il medesimo giorno risultino discordanti, ma soprattutto introduce un elemento che va armonizzato con i principi generali del diritto penale, in particolare con il can. 1321 § 2 che stabilisce tassativamente che: «nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa». Il diritto vaticano possiede una norma analoga, l'art. 9 della Legge n. VIII recante norme complementari in materia penale dell'11 luglio 2013¹⁷ che, riprendendo in modo pressoché identico l'art 609 *sexies* del Codice penale italiano prima della sua modifica nel 2012, stabilisce che: «quando i delitti previsti negli articoli 5,6,7,8 e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore di meno di quattordici anni di età, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa». Come osserva il Gentile: «Così come formulata la norma, seppure con l'obiettivo di tutelare il minore in modo assoluto e incondizionato, costituisce una deroga ai principi in materia di dolo e di errore sul fatto. L'agente, infatti, è punito per un'ignoranza o per un errore in nessun modo a lui rimproverabile e quindi per una responsabilità oggettiva»¹⁸ peraltro possibile nel diritto vaticano secondo quanto stabilito

¹⁶ In particolare, le condotte descritte nel n. 2 vengono considerate una modalità da comprendere nell'art. 6 delle norme del 2010 e delle attuali. Come illustra M. Visioli: «Di più, anche in assenza di contatto fisico atti di esibizione personale, così come l'induzione del minore a esibirsi, rientrano nella fattispecie in questione. Da notare che non occorre necessariamente una partecipazione attiva del minore. E anche qualora vi fosse una sua partecipazione attiva e addirittura consenziente, ciò non costituisce elemento per depenalizzare l'atto. Il solo porre il minore nelle condizioni di assistere ad azioni sessualmente rilevanti è per sé punibile in base al can. 1398 § 1 CIC, il cui n. 2 estende la fattispecie dichiarando imputabile il chierico "che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a realizzare o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate" (M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, «Quaderni della Mendola», 29, Milano, Glossa, 2021, p. 235). L'art. 6 SST non entra esplicitamente in tale dettaglio, ma lo comprende.

¹⁷ «AAS» Suppl. 84 (2013), pp. 77-108.

¹⁸ C. GENTILE, *La tutela dei minori nell'ordinamento vaticano*, «Stato e Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» bn.13 (2020), p. 17. Al tempo stesso l'A. rileva che: «Il dibattito dottrinale apertosi sul punto, per esempio, in Italia e una sentenza della Corte costituzionale, 24 luglio 2007 n. 322 hanno portato poi il Legislatore italiano a integrare l'omologo articolo con l'inciso "salvo che si tratti di ignoranza inevitabile"». Una simile soluzione potrebbe essere seguita anche dall'ordinamento vaticano.

dall'art. 45 del Codice penale:¹⁹ «Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione». Manca, tuttavia, nell'ordinamento canonico una simile previsione; al tempo stesso, anche nel caso di ignoranza od errore sull'età della vittima, il chierico volontariamente compie un atto moralmente e giuridicamente colpevole e pertanto non vi è un discrimine tra atto lecito ed atto proibito, anche se certamente non sarebbe penalmente rilevante in modo diretto ma, lo potrebbe essere per lo scandalo causato o per altre ragioni in forza del can. 1399. Forse si può ipotizzare che, nel caso in esame, stante l'esercizio di un'attività moralmente e giuridicamente proibita, si stabilisce una presunzione *iuris et de iure* riguardo alla conoscenza dell'età della vittima.

L'art. 6, 2° pur riproducendo sostanzialmente il can. 1398 § 1, 3° CIC introduce una modifica (anche rispetto alla versione delle Norme/2010) che potrebbe influire sulla competenza o meno della CDF a giudicare il delitto. Infatti, dopo aver descritto l'azione delittuosa consistente nell'acquisizione, detenzione, esibizione (non presente nelle Norme/2010) e divulgazione di materiale contenente "pornografia minorile",²⁰ aggiunge che tali azioni siano fatte «libidinis vel lucris causa» tradotto in italiano in «a fine di libidine o di lucro». Le Norme/2010 utilizzavano invece l'espressione «turpe patrata» sempre tradotto in italiano a con «a fine di libidine». Il can. 1398 § 1, 3° usa l'espressione «contra bonos mores» tradotto in «immoralmente». Come attentamente annota il Visioli:

L'acquisizione, detenzione, esibizione e divulgazione di materiale pornografico relativo a minori per sé non integra la fattispecie delittuosa se non è «*contra bonos mores*» (CIC) o «*turpe patrata*» (SST). Queste espressioni sono tradotte in italiano con «immoralmente» e «a fine di libidine». In questo secondo caso si intende definire l'intenzione di soddisfare i propri impulsi sessuali. [...] Si tratta tuttavia di una traduzione italiana imperfetta, che limita a una fattispecie, per quanto prevalente, un utilizzo iniquo del materiale in questione. Non va escluso infatti che tale materiale si possa produrre, acquisire, detenere, esibire, divulgare o distribuire anche per altri scopi altrettanti immorali, quali per esempio quelli commerciali. Nel latino «*turpe*» può essere contenuto tutto ciò che è moralmente riprovevole, mentre nell'italiano

¹⁹ Secondo l'art. 7 della Legge n. LXXI sulle fonti del diritto del 1° ottobre 2008, «AAS» Suppl. 79 (2008), pp. 65-70, in materia penale si osserva il Codice penale italiano detto *Zanardelli* promulgato in Italia il 30 giugno 1889, e recepito con la Legge n. 11 del 7 giugno 1929, «AAS» Suppl. 1 (1929), pp. 5-13 come modificato ed integrato dalle leggi vaticane. Tutti questi testi sono anche reperibili nel volume *Codice Penale Vaticano*, a cura di J. I. Arrieta, Città del Vaticano, LEV, 2020.

²⁰ Cf. l'accurata analisi di M. Visioli concernente la portata delle diverse espressioni anche in confronto con l'art. 1. § 1 a, III, di *Vos estis lux mundi*, in M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, cit., pp. 238-242.

«fine di libidine» non tutto vi è compreso. [...] La più recente scelta del CIC, che sanziona le azioni «*contra bonos mores*», potrebbe apparire più adeguata. Si può tuttavia considerare che non ogni immoralità è connessa all'ambito sensuale, come potrebbe essere il caso di una acquisizione di materiale a seguito di furto del dispositivo elettronico (atto immorale in quanto appropriazione indebita del bene di un altro) ma non per questo connesso a finalità "turpi" nel senso proprio di SST.²¹

L'art. 6, 2° delle Norme/2021 utilizza, come detto, l'espressione «a fine di libidine o di lucro» che possono senz'altro essere le più frequenti ma non le uniche, non solo nel caso di furto ma ad esempio anche nella divulgazione di materiale pornografico minorile per vendetta, ritorsione senza alcun riferimento sensuale o commerciale. In tal caso è sempre la CDF competente, come quando si utilizzava l'espressione «*turpe patrata*» oppure lo è solo quando ricorrono queste ipotesi di "finalità specifiche" di libidine o di lucro e negli altri casi sarà competenza dell'Ordinario?

Si ribadisce nell'art. 8 la disciplina sulla prescrizione già presente nell'art. 7 delle Norme/2010 ribadendo quindi la scelta effettuata dal Sommo Pontefice in vista dell'attuazione dell'interesse pubblico di persecuzione dei delitti, scelta che ha comportato, per delitti di particolare gravità, come quelli riservati alla CDF, di prevedere un'eccezione al principio della *lex favorabilior* di cui al can. 1313.²² Secondo Scicluna dipende dal bene comune della Chiesa: «il bene comune della Chiesa richiede che i casi di delitti contro la fede e di *delicta graviora* godano della più ampia procedibilità, *salva veritate salvoque iure defensionis*. Il diritto della CDF di derogare dalla prescrizione ventennale viene letto in quest'ottica».²³ Si afferma altresì che questo diritto si applica a tutti i delitti commessi anche prima dell'entrata in vigore delle Norme/2021. Si può comunque segnalare che, qualora non si derogasse alla prescrizione andrebbe applicato l'istituto della sospensione triennale ai sensi del can. 1362 § 3 nel caso sia di processo giudiziale che extragiudiziale.

Un'ultima considerazione sulle norme sostanziali si riferisce all'art. 7 il cui testo²⁴ fa pensare che le previsioni codiciali (CIC e CCEO) e delle stesse Norme/2021 della pena adeguata per i delitti tipicizzati, non siano ancora sufficienti e occorra, eventualmente aggiungere altre "giuste pene" e nel caso del chierico, oltre a queste "giuste pene" si possa infliggere anche la dimissione

²¹ IDEM, *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, cit., pp. 243-244.

²² Cf. C. PAPALE, *Il processo penale canonico*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2012², pp. 241-242.

²³ C. SCICLUNA, "Delicta graviora". *Ius processuale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2012, p. 84.

²⁴ Art. 7: «colui che compie i delitti di cui agli artt. 2-6 sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel CIC e nel CCEO nonché nelle presenti Norme con una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione dallo stato clericale».

dallo stato clericale. Certamente si tratta di delitti gravissimi e particolarmente scandalosi, e la disposizione non è obbligatoria, ma il tenore del testo potrebbe ingenerare l'impressione di un accanimento punitivo non adeguatamente giustificato.²⁵

3. LE NORME PROCEDURALI

L'organizzazione delle norme procedurali rappresenta, forse, la novità principale delle Norme/2021. Infatti, come è stato sommariamente indicato in precedenza, la normativa procedurale del SST e le stesse Norme/2010 non corrispondevano all'evoluzione pratica delle modalità con cui i delitti riservati alla CDF venivano perseguiti, dal momento che l'impianto previsto era strettamente giudiziale, modificato con la facoltà speciale che introduceva una deroga all'art. 17 (SST) diventato poi art. 21 (Norme/2010) che consentiva sia la possibilità di procedere per decreto extragiudiziale che di deferire la causa direttamente alla decisione del Sommo Pontefice. Ma ci si trovava pertanto con un processo giudiziale ben disciplinato anche se poco utilizzato e al contrario un processo extragiudiziale appena accennato pur essendo utilizzato nella maggioranza dei casi. In tal senso un grande aiuto è stato costituito dal *Vademecum* del 2020 che ha permesso di cogliere le diverse tappe del processo extragiudiziale che stava evolvendo, grazie alla prassi della CDF, verso l'adozione di elementi propri della struttura giudiziale quali la terzietà dell'organo giudicante rispetto a quello inquirente e la necessità di una difesa tecnica.

In questo senso le Norme/2021 operano un profondo mutamento dal momento che, dopo alcuni articoli dedicati alla competenza del tribunale ed alla fase antecedente a quella processuale vera e propria (artt. 9-11), presentano due vie equivalenti e possibili, disciplinate in due titoli differenti, il II e il III denominati rispettivamente "Il processo giudiziale" (artt. 12-18) e il "Il processo extragiudiziale" (artt. 19-25) seguite da un IV titolo "Disposizioni finali" in cui rientrano la cosiddetta dimissione *ex officio* mediante il deferimento al Sommo Pontefice dei casi di particolare gravità (art. 26), e il diritto dell'accusato di presentare al Sommo Pontefice la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione (art. 27).

Si può dire che l'art. 9 § 3 nella sua linearità rappresenta in certo senso l'approdo finale di un percorso in cui si partì da una situazione "chiara e grave" che poteva derogare all'adozione obbligatoria del processo giudiziale (facol-

²⁵ Il can. 1364 concernente i delitti di apostasia, eresia e scisma (peraltro riservato alla CDF) prevede al § 2 una disposizione simile («possono essere aggiunte altre pene non esclusa la dimissione dallo stato clericale») premettendo però «nel caso di prolungata contumacia o per la gravità dello scandalo» e si sta parlando di delitti che toccano l'identità stessa della Chiesa e della sua struttura comunionale.

tà speciale del 2003) fino a quella attuale che pone sullo stesso piano le due possibilità: «i delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale» senza specificare i criteri per la decisione di optare per una via o per l'altra, che si collocano quindi su un piano di parità, lasciando irrisolta la discrepanza con la previsione del can. 1342 § 1 del nuovo Libro VI che ribadisce la scelta del 1983.²⁶ Al tempo stesso questa “parità” non significa rinunciare alla preferenza accordata al processo giudiziale che sarà utilizzato laddove le condizioni lo permettano o lo consiglino secondo anche il parere dell'Ordinario che ha ricevuto la *notitia criminis* una volta terminata l'indagine preliminare.

Nel Titolo I vengono poi ribadite le disposizioni delle Norme/2010 (soprattutto riguardanti l'indagine previa e la comunicazione alla CDF, l'adozione delle misure cautelari a partire fin da questa fase, e la *facultas sanandi* delle violazioni meramente processuali) collocate in altre parti del testo proprio perché era strutturato diversamente.

La conferma di una sorta di equivalenza tra la via giudiziale e quella extragiudiziale è da ravvisarsi nell'art. 16 § 2 che stabilisce un termine di 60 giorni utili (ossia il medesimo previsto nell'art. 24 relativo al ricorso contro atti amministrativi singolari della CDF) per proporre appello dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza innanzi alla CDF.²⁷

Il Titolo II, riguardante il processo giudiziale, ad eccezione di quanto appena indicato nell'art. 16 § 2 sul termine per presentare appello, conferma sostanzialmente tutta la disciplina prevista dalle Norme/2010 ma unificando opportunamente nell'art. 13 le disposizioni vigenti in tutti i tribunali presentando quindi un testo più semplice e chiaro senza dover ripetere per «gli altri tribunali» quanto previsto per il tribunale della CDF,²⁸ in particolare per ciò

²⁶ § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell'animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608. Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso. § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

²⁷ Considerato che il can. 1728 rinvia ai canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, il can. 1630 che disciplina i termini per la presentazione dell'appello stabilisce al § 1 che «l'appello deve essere interposto avanti al giudice *a quo* che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza». In questo senso l'art. 16 §§ 2-3 modifica i termini confermando invece il destinatario dell'appello che non sarà il giudice che ha emesso la sentenza ma la CDF, come in precedenza, che giudicherà in seconda istanza o conferirà l'incarico ad altro tribunale. Il verbo utilizzato non è quello codiciale *interponi debet coram iudice a quo* (“deve essere interposto avanti al giudice *a quo*”) ma *ad tribunal appellationis provocari possunt* “possono proporre appello”.

²⁸ Ad esempio, nelle Norme/2010 l'art 12 indicava che «per i compiti di notaio e cancelliere sono designati sacerdoti, sia ufficiali di questa Congregazione che esterni», dovendo poi ripetere nell'art. 14 le condizioni richieste negli altri tribunali.

che concerne le persone e funzioni che svolgono, incorporando la modifica apportata con il rescritto del 3 dicembre 2019²⁹ che non richiede più la condizione di sacerdote, per esercitare la funzione di avvocato, riservata quindi ad ogni fedele provvisto di dottorato in diritto canonico.

Del tutto nuovo è invece il Titolo III dal titolo “Il processo extragiudiziale” che sviluppa nei suoi elementi essenziali la procedura prevista nel can. 1720 CIC integrata con le acquisizioni frutto della prassi della CDF, che hanno avuto, come richiamato in precedenza, una prima formulazione nel testo del *Vademecum*. La struttura è speculare a quella del Titolo II sul processo giudiziale fatte salve le differenze insite nella dinamica propria della procedura extragiudiziale.

Ribadito nell’art. 19 il principio che la decisione di avviare un processo extragiudiziale spetta alla CDF³⁰ e che attraverso questa procedura è possibile, previo mandato della CDF irrogare pene espiatorie perpetue (in deroga al can. 1342 § 2), l’art. 20 fissa gli elementi essenziali concernenti le funzioni e i requisiti di coloro che prendono parte alla procedura. Certamente si possono qui ravvisare alcuni elementi che avvicinano la procedura extragiudiziale a quella giudiziale dal momento che offrono le garanzie processuali necessarie ad un giusto processo. Innanzitutto, la separazione tra la fase inquirente e quella giudicante mediante il divieto, per chi ha svolto l’indagine previa, di essere poi Delegato o Assessore.³¹

Altro elemento che è andato maturando nel corso degli anni è rappresentato dalla obbligatoria difesa tecnica analogamente a quanto previsto nel can. 1723, che viene prevista nell’art. 20 § 7 che dispone l’obbligo di avvalersi di un avvocato di fiducia o d’ufficio. Anche in questo caso si tratta di una disposizione normativa che non appariva chiara nel dettato codiciale,³² anche per le caratteristiche in cui nacque il can. 1720, che afferma esplicitamente il diritto di difesa ma senza il riferimento specifico alla difesa tecnica.

L’art. 23 disciplina poi il sistema dei ricorsi contro i decreti penali emanati

²⁹ *Rescriptum ex audientia SS.mi* 3 dicembre 2019 con cui si modificano alcuni articoli delle Norme/2010.

³⁰ Come indica il *Vademecum* n. 92: «Per i delitti riservati alla CDF, l’art. 21 § 2, 1° [ora 19], derogando ai cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, dispone che sia solo la CDF, in singoli casi, *ex officio* o su richiesta dell’Ordinario o del Gerarca, a decidere se procedere per questa via».

³¹ Stabilendo peraltro, per il Delegato e gli Assessori, requisiti simili a quelli richiesti per i giudici nel processo giudiziale.

³² Come indica *Vademecum* 98: «Benché non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, è quanto mai opportuno che l’accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un procuratore e/o avvocato che lo assiste, da lui scelto o – se egli non lo fa – nominato d’ufficio. Il nominativo dell’avvocato deve essere fornito all’Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC».

a norma del can. 1720, 3° dall'Ordinario o dal suo Delegato che era assente nelle Norme/2010. Se il *Vademecum* n.151 indicava genericamente: «Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiederne prima la riforma all'autore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica» nell'art 23 § 1 si specifica che sia il Promotore di giustizia della CDF che il reo possono chiedere la revoca o la correzione del decreto emesso dall'Ordinario o dal suo Delegato. La *remonstratio* a norma del can. 1734 è necessaria per il successivo ricorso al Congresso della CDF a norma del can. 1737, come indicato dal successivo § 2 dell'art. 23. Questa procedura, da realizzarsi nei termini indicati dai cann. 1734 e 1737 § 2, pare sia da utilizzare solo se il decreto penale è stato dato non dalla CDF ma da un Ordinario o un suo Delegato in quanto, se fosse stato svolto il processo extragiudiziale di prima istanza presso la CDF l'eventuale decreto penale ricadrebbe sotto la previsione dell'art. 24 che disciplina il ricorso contro tutti gli atti amministrativi singolari della CDF che fissa il termine di 60 giorni.

L'art. 23 § 4 richiama un limite al ricorso, dello stesso tenore di quello relativo all'appello nel caso di un processo giudiziale (art. 16 § 4), che non ammette l'impugnazione di sentenze o decreti che riguardino solo i delitti giudicati in forza dell'art. 9 § 2 ossia delitti non riservati ma giudicati insieme a delitti riservati in forza del nesso della persona o della complicità.

L'art. 24 sviluppa la fase dell'ulteriore ricorso alla CDF, una volta esauritosi il ricorso gerarchico presso la medesima Congregazione a norma dell'art. 23 § 3, ribadendo l'esclusiva competenza giudicante della CDF e con le garanzie obbligatorie di una difesa tecnica.³³

Come del caso del Titolo II sul processo giudiziale, il Titolo III si conclude con un articolo, il 25 che disciplina i casi in cui il decreto penale diventa definitivo (analogamente al giudicato della sentenza a norma dell'art. 19).

Il Titolo IV denominato "Disposizioni finali" se da un lato, negli artt. 28-29, richiama gli artt. 30 e 31 delle Norme/2010 relative al segreto pontificio e al-

³³ L'art. 27 Norme/2010 si limitava a sancire la competenza della CDF quanto al merito ed alla legittimità. L'art. 24 non menziona più la FERIA IV ma indica genericamente la Congregazione. Tra gli organi della CDF va incluso il Collegio per l'esame dei ricorsi istituito con "*Rescriptum ex audientia SS.mi*" del 3 novembre 2014. L'art. 24 § 2 richiama il disposto dell'art. 6 del Regolamento di detto collegio che, come opportunamente faceva notare Papale, dal suo esame: «emerge, in particolare, l'attenzione dedicata al diritto di difesa del ricorrente che si è voluto massimamente garantire. E infatti, l'art. 6 del Regolamento prevede che il *recurrens* debba sempre avvalersi di un avvocato – che gli potrà fornire gli opportuni consigli e guidarlo per tutelare al meglio i propri diritti – e che, in mancanza, il Moderatore provvederà *ex officio* a nominargliene uno» C. PAPALE, *Novità procedurale: il Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di "delicta reservata"*, in C. PAPALE (a cura di), *I delitti contro il sacramento dell'Eucaristia riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2017, p. 107.

la normativa applicabile oltre alle prescrizioni indicate nelle Norme/2021,³⁴ nei due articoli precedenti, 26 e 27, presenta due ulteriori modalità non strettamente processuali relative alla possibile dimissione dallo stato clericale *in poenam* o all'*amissio in dispensam*. La prima, relativa al deferimento al Santo Padre, era già presente a partire dalle facoltà speciali del 2003 e si mantiene nei medesimi termini dell'art. 21 § 2, 2° delle Norme/2010, ossia quando ricorrono casi di particolare gravità e «consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi». Semmai si può notare l'esplicito ampliamento di detta possibilità, nata per fronteggiare i manifesti casi di abuso di minori, a tutti i delitti riservati, tipicizzati negli artt. 2-6, dal momento che ormai tutti possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale.

Differente è invece l'ipotesi prevista nell'art. 27, assente nelle Norme/2010 e che proviene dalla prassi della Congregazione,³⁵ che stabilisce il diritto dell'accusato di presentare in qualsiasi momento: «al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi». ³⁶ Rimandando all'analisi puntuale e attenta di Bertomeu sulle implicazioni ed obiezioni alla prassi richiamata dal n. 157 del *Vademecum*³⁷ nonché sullo svolgimento della procedura che non implica diritto a ricevere la dispensa, mi preme segnalare che questo diritto non debba

³⁴ Per quanto riguarda il segreto pontificio l'art. 28 riprende il disposto dell'Istruzione sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019 che, al n. 1 prevede che: «Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: [...]; b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche. Per un commento esaustivo e puntuale di detta istruzione M. VISIOLI, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del rescritto ex audientia SS.mi del 6 dicembre 2019, «Ius Ecclesiae»* 32 (2020), pp. 721-740.

³⁵ Come illustrava Scicluna a proposito dell'applicazione dell'art. 21 § 2, 2° Norme/2010: «si fa ricorso alla *dimissio ex officio* nei casi molto gravi [...] al chierico viene chiesto se desidera presentare domanda per la dispensa dagli oneri clericali» C. SCICLUNA, «*Delicta graviora*». *Ius processuale*, cit., p. 85.

³⁶ Il *Vademecum* 157, indica che: «Fin da quando si ha la *notitia de delicto*, l'accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. L'Ordinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilità, dovrà scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede. La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dall'Oratore. Essa andrà consegnata alla CDF, accompagnata dal *votum* dell'Ordinario o Gerarca. La CDF, a sua volta, provvederà all'inoltro e – se il Santo Padre accetterà l'istanza – trasmetterà all'Ordinario o Gerarca il rescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica all'Oratore».

³⁷ J. BERTOMEU FARNÓS, *La praxis de la CDF sobre la dispensa de las obligaciones clericales: el n. 157 del Vademecum*, cit., in particolare pp. 750-761.

essere usato come un'arma di ricatto al fine di accelerare delle procedure ed evitarsi le complicazioni di un processo, dal momento che è una sorta di diritto "al buio" perché presuppone solamente "la notizia verisimile di delitto" ossia senza elementi sufficienti di colpevolezza (nemmeno ricavabili dalla successiva indagine previa) che sono conosciuti solo dall'accusato, ma semmai come come possibile cammino di riconoscimento di una coscienza di non essere in condizioni di esercitare adeguatamente il ministero sacerdotale³⁸ e che inoltre, può evitare un processo che risulterebbe gravoso non solo per l'interessato ma anche per le stesse vittime, purché, in tal caso fossero poi informate dell'esito della richiesta di dispensa. In ogni caso questa possibilità riguarda tutti gli altri delitti riservati, e certamente resta qualche zona d'ombra sul fatto che potrebbe apparire come un incentivo ad abbandonare il ministero anche in presenza di situazioni che pur non implicando colpevolezza (la semplice *notitia de delicto*) sarebbero comunque sufficienti a giustificare una richiesta molto seria, quale la dimissione dallo stato clericale.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Come indicato all'inizio di queste note, ci troviamo di fronte ad un testo che va man mano consolidando un sistema sostanziale e processuale che possa rispondere adeguatamente a comportamenti che colpiscono beni preziosi che la Chiesa è chiamata a custodire per tutelare la sua identità e la sua missione evangelizzatrice. In questo senso è un passo ulteriore di chiarezza normativa che potrebbe essere di grande aiuto nell'eventuale riforma del diritto processuale penale generale, soprattutto per quanto concerne la procedura extragiudiziale. Ancora sembra che la disciplina sul trattamento dei delitti riservati si muova non in piena sintonia con quella generale non solo dal punto di vista processuale ma anche sostanziale, benché entrambe siano entrate in vigore il medesimo giorno; al tempo stesso anche in questo am-

³⁸ Anche se si è man mano passati da una prassi in casi gravi, a un diritto esercitabile in qualsiasi momento, penso che resti in piedi la differenza tra la "grazia" del can. 290, 3° e il "diritto" di chiedere la dispensa che avevo cercato di illustrare quando ancora si trattava di una richiesta che precedeva la dimissione *ex officio*: «La exigencia previa de presentar la petición de dispensa que se pide al sacerdote culpable antes de proceder a su dimisión, me parece que no tiene esta finalidad, o sea la de obtener una "gracia" sino más bien sufrir una "pena", ya que no considero que sea un mero trámite, sino que está orientada a que el sacerdote mismo se dé cuenta de que ya no se encuentra en condiciones morales y personales de poder desempeñar el ministerio y por lo tanto pide ser "dispensado" de él; como si fuese una especie de toma de conciencia que podría incluso ayudar a la enmienda del culpable. Y es por tanto diversa de la petición de dispensa que un clérigo presenta en los términos del c. 290, 3°, desde el momento en que, en este caso, presenta la petición no porque se encuentre con ausencia de condiciones para desempeñar el ministerio, sino porque, por motivos graves o gravísimos, no desea desempeñarlo en las condiciones exigidas por la Iglesia». D. CITO, *Pérdida del estado clerical ex officio*, «Ius Canonicum» 51 (2011), p. 83 nota 26.

bito si possono ravvisare punti di incontro importanti che possono aiutare alla comprensione del diritto penale come strumento a servizio della Chiesa e dei beni che essa è chiamata a proteggere.